

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
519/2014/R/EEL

**PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 24  
DEL DECRETO LEGGE 91/2014, IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI  
CORRISPETTIVI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ALLA QUOTA DI  
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA MA NON PRELEVATA DALLE RETI  
PUBBLICHE ALL'INTERNO DI RETI INTERNE DI UTENZA (RIU), SISTEMI  
EFFICIENTI DI UTENZA (SEU) E SISTEMI ESISTENTI EQUIVALENTI AI  
SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SESEU)**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del  
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il  
sistema idrico 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel

*Mercato di incidenza: energia elettrica*

23 ottobre 2014

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel, per l'adozione di provvedimenti dell'Autorità ai fini dell'attuazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 (di seguito: decreto legge 91/2014), in tema di riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.*

*Nell'ambito di tale procedimento l'Autorità procede alla presente consultazione per la prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legge.*

*In ragione delle esigenze di urgenza dettate dall'attuazione di norme primarie emanate con decreto legge che incidono su aspetti tariffari che richiedono l'adattamento dei sistemi di fatturazione di distributori e venditori dell'energia elettrica, il presente documento per la consultazione, oltre a una breve premessa, contiene solo una serie di spunti per la consultazione riferiti allo schema di provvedimento in tema di applicazione degli oneri generali di sistema all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalle reti pubbliche all'interno di reti interne di utenza (di seguito: RIU), sistemi efficienti di utenza (di seguito: SEU) e sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (di seguito: SESEU), che viene allegato alla presente consultazione.*

*In ragione delle richiamate esigenze di urgenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità, l'Autorità ritiene sufficiente un periodo di consultazione di 15 giorni e intende provvedere entro il mese di novembre 2014 all'approvazione definitiva del provvedimento che avrà efficacia dal 1 gennaio 2015.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica ([infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)) entro l'8 novembre 2014. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**  
**Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione**  
**Direzione Mercati**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**  
e-mail: [infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

Con il presente documento, l’Autorità intende sottoporre a consultazione le disposizioni finalizzate alla prima attuazione dell’articolo 24 del decreto legge 91/14, come convertito nella legge 116/14 (di seguito: decreto legge 91/14).

Tale articolo prevede:

- al comma 2, che *“per le reti interne di utenza (di seguito: RIU) di cui all'articolo 33 della legge 99/09, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 115/08 (cosiddetti sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza, di seguito: SESEU), e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 (di seguito: SEU), entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete”*;
- al comma 3, che per i SEU entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014 *“i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete”*;
- al comma 4, che le quote di cui al precedente alinea possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello Sviluppo del Economico e che il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e successivamente con cadenza biennale, e che le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelli previgenti;
- al comma 5, che *“per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l’Autorità adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete”*;
- al comma 9, che le predette disposizioni non si applicano agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW che accedono allo scambio sul posto (comma 9).

Come evidente dalla richiamata normativa, l’ambito di applicazione è rappresentato dalle RIU e dall’insieme dei SEU e dei SESEU, ad eccezione di quelli caratterizzati dalla presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW che accedono allo scambio sul posto. Allo scopo di evitare comportamenti opportunistici, si ritiene necessario precisare che il predetto dato di potenza (20 kW) sia da intendersi riferito alla potenza cumulata complessiva degli impianti di produzione presenti in un medesimo sito riferibile ad un medesimo punto di prelievo.

L’applicazione puntuale dell’articolo 24 del decreto legge 91/14 richiederebbe la disponibilità delle misure relative all’energia elettrica consumata nonché interventi di revisione dei sistemi di fatturazione delle imprese distributrici e delle società di vendita.

Più in dettaglio, occorre che le imprese distributrici:

- 1) rilevino le misure dell'energia elettrica prelevata e immessa nella rete pubblica, nonché dell'energia elettrica prodotta (queste ultime misure attualmente non sono sempre nella disponibilità delle imprese distributrici);
- 2) quantifichino l'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica sulla base di algoritmi applicati a partire dai predetti dati di misura;
- 3) applichino all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica gli oneri generali di sistema nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 24, fatturando i totali alle relative società di vendita.

L'implementazione di tali disposizioni non può essere effettuata e completata nell'arco di pochi mesi perché richiederebbe non solo il reperimento dei dati (che non sempre sono già rilevati in sito) ma anche, e soprattutto, l'utilizzo di tali dati nei sistemi di fatturazione che, fino ad oggi, si sono sempre limitati all'utilizzo e gestione delle informazioni relative alle sole immissioni e prelievi di energia elettrica dalla propria rete. Peraltro, tale implementazione potrebbe comportare costi di investimento e gestionali significativi, la cui entità andrebbe comunque valutata anche in termini di confronto con il maggior gettito di oneri generali di sistema derivante dalla norma.

Proprio per questo motivo, l'articolo 24, comma 6, del decreto legge 91/14 prevede che, *“in via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento”*.

Al riguardo, si rileva che il sistema di maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema comporta un effetto tanto più aderente a quanto previsto dall'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legge 91/14 quanto più i dati disponibili sono puntuali e disaggregati. Per garantire una buona equivalenza di effetto, occorrerebbe disporre dei dati relativi alla potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica, al numero delle ore equivalenti di funzionamento, all'incidenza percentuale di consumo in sito che può essere molto diversa per i singoli sistemi. Non risulterebbero sufficienti i dati relativi alla potenza impegnata sul punto di connessione, che potrebbero comunque condurre a risultati fuorvianti. L'utilizzo dei dati sopra elencati, tuttavia, pone le medesime criticità già sopra evidenziate in relazione al dato di misura dell'energia elettrica consumata, proprio perché non sono attualmente utilizzati nei sistemi di fatturazione di distribuzione e vendita.

Da ciò consegue che l'utilizzo del sistema di maggiorazioni può consentire evidenti semplificazioni gestionali solo se definito sulla base di condizioni medie (cioè, a titolo d'esempio, prevedendo maggiorazioni uguali per livello di tensione, calcolate a partire dal consumo in sito complessivo e dal numero di punti di connessione). Tuttavia, nei casi caratterizzati da maggiori consumi in sito (cioè i sistemi di taglia maggiore connessi in media o alta tensione, nonché i casi di sistemi nella titolarità di soggetti

inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica), le semplificazioni gestionali appena richiamate rischierebbero di ottenere risultati fortemente diversi dalla realtà, cioè troppo differenti rispetto ai risultati derivanti dall'applicazione, all'energia elettrica consumata in sito e non prelevata, del 5% delle componenti variabili degli oneri generali di sistema relativi al punto di connessione.

Occorre quindi tenere conto delle diverse esigenze sopra richiamate, fermo restando che è necessario che quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto legge 91/14 svolga i suoi effetti sin dall'inizio del 2015.

Lo schema di provvedimento di seguito riportato, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, si propone di minimizzare gli interventi necessari sui sistemi di fatturazione, e dunque i costi per il sistema, almeno nella fase di prima applicazione, evitando altresì di introdurre eccessive approssimazioni (e pertanto poco sostenibili).

IN particolare, detto schema di provvedimento prevede che:

- a) nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa tensione, le imprese distributrici applichino un sistema di maggiorazioni delle aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5<sup>1</sup>, a valere dal 1° gennaio 2015, il cui importo è definito e aggiornato dall'Autorità in concomitanza con l'aggiornamento delle suddette componenti. Al riguardo si ritiene opportuno definire un unico valore della maggiorazione riferito a tutti i SEU e SEESEU connessi in bassa tensione, non differenziato per potenza, per fonte, né per incidenza effettiva del consumo in sito rispetto alle immissioni. Ciò poiché, per tali sistemi, si ritiene più opportuno promuovere la semplicità applicativa piuttosto che l'implementazione di sistemi molto complessi, seppur in grado di essere più aderenti alla realtà. Sulla base di stime preliminari tale valore dovrebbe essere dell'ordine di 30÷40 euro annui;
- b) nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in media tensione nella titolarità di soggetti che non risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le imprese distributrici applichino un sistema di maggiorazioni delle aliquote espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, a valere dal 1° gennaio 2015, il cui importo è definito e aggiornato dall'Autorità in concomitanza con l'aggiornamento delle suddette componenti. Al riguardo, come già esposto nel caso della bassa tensione, si ritiene opportuno definire un unico valore della maggiorazione, non

---

<sup>1</sup> Per ragioni di semplicità, appare opportuno che le predette maggiorazioni siano applicate solamente alle componenti tariffarie A2, A3 e A5 per le quali sono già in vigore componenti fisse espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, per le utenze in altissima, alta e media tensione e per le utenze non domestiche in bassa tensione con potenza superiore a 1,5 kW. Per quanto concerne le utenze domestiche, è ragionevole ritenere che non siano assoggettabili anche qualora siano inserite in un SEU o SEESEU in quanto tipicamente corrispondono a tale utenze agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW che accedono allo scambio sul posto, esclusi dall'applicazione delle norme in esame per effetto del comma 9 dell'articolo 24 del decreto legge 91/14.

differenziato per potenza, per fonte, né per incidenza effettiva del consumo in sito rispetto alle immissioni. Sulla base di stime preliminari tale valore dovrebbe essere dell'ordine di circa 1.000 euro annui;

*S1: quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?*

*S2: si ritiene opportuno addivenire per gli anni successivi al 2015, nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione, ad una regolazione puntuale sulla base dell'energia elettrica effettivamente consumata in sito, nonostante la maggior complessità che ne può derivare? Perché? Si ritiene invece preferibile proseguire con un siffatto sistema semplificato di maggiorazioni fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 (cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%)?*

*S3: si ritiene opportuno mantenere un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse (in luogo dell'utilizzo dei dati relativo all'energia elettrica consumata in sito) affinando tuttavia i criteri per la quantificazione delle maggiorazioni, con particolare riferimento ai SEU e SEESEU connessi in media tensione? Come potrebbe essere effettuato tale affinamento sulla base dei dati già attualmente trattati?*

- c) nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in media tensione nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e per tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione, le maggiorazioni siano determinate a conguaglio dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa). In relazione ai soggetti SEU e SEESEU inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (con punti di prelievo sia in media che in alta e altissima tensione) la Cassa può svolgere questo compito nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, mentre per i soggetti SEU e SEESEU con punti di prelievo in alta e altissima tensione non inclusi nel suddetto elenco, si dovranno stabilire procedure *ad hoc* per l'esazione da parte della medesima Cassa. In ogni caso, si prevede che l'applicazione di quanto previsto all'articolo 24 del decreto legge 91/14 sia regolata distintamente per ciascuna impresa, sulla base dei dati di consumo da questa forniti nell'ambito delle dichiarazioni di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel o delle procedure *ad hoc* di cui sopra. In questi casi, si ritiene opportuno fare riferimento ai dati di consumo in sito effettivi, seppur non già utilizzabili da parte delle imprese distributrici e dalle società di vendita. Ciò appare possibile tramite un intervento diretto di Cassa considerata la numerosità decisamente inferiore rispetto ai SEU e ai SEESEU di cui alle lettere a) e b) e poiché Cassa, nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, già effettua conguagli per un buon numero di tali soggetti. Nei casi di cui al presente punto, si ritiene opportuno prevedere che le maggiorazioni siano determinate applicando gli scaglioni come se

l'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica fosse tutta riferibile a un medesimo punto di prelievo virtuale, separato dal punto di prelievo effettivo dalla rete pubblica nella titolarità della medesima impresa; si prevede altresì che il conguaglio delle maggiorazioni avvenga in occasione dell'erogazione del conguaglio, per la medesima annualità, delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica in applicazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12 (ove spettanti) o secondo procedure *ad hoc* per i restanti soggetti.

*S4: quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese energivore o in alta e altissima tensione?*

*S5: quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte nel corso del 2015 sul sistema telematico definito dalla deliberazione 437/2013/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 5 aprile 2013? Qualora si intendano suggerire modalità diverse da quelle previste nello schema di provvedimento, si chiede di fornire elementi che giustifichino la diversa soluzione proposta, possibilmente in termini di costi e benefici, tenendo conto degli aspetti applicativi e di praticabilità immediata.*

*S6: per gli anni successivi al 2015, si ritiene opportuno che l'applicazione delle maggiorazioni continui ad essere effettuata da Cassa? Si ritiene invece preferibile che questo ruolo spetti alle imprese distributrici per il tramite delle società di vendita? Perché? Si ritiene preferibile che il coinvolgimento delle imprese distributrici e delle società di vendita avvenga solo se si renderà necessario modificare integralmente i flussi informativi e i sistemi di fatturazione, anche in esito a quanto sopra indicato in relazione ai SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?*

- d) nel caso delle RIU, nelle more della definizione e dell'implementazione della relativa regolazione, le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14 siano applicate a consuntivo dalla Cassa, sulla base di un bilancio elettrico fornito dal gestore delle medesime RIU. Quanto qui esposto sarà oggetto di più dettagliata analisi e descrizione nell'ambito della regolazione delle RIU che l'Autorità sta implementando (al riguardo, è in fase di completamento un apposito documento per la consultazione). Appare comunque necessario puntualizzare, fin da subito, che l'Autorità non intende definire maggiorazioni stimate nel caso delle RIU poiché, per tali reti già conosciute, identificate e relativamente poco numerose, è possibile disporre di tutti i dati necessari per dare attuazione all'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legge 91/14.

*S7: nelle more del completamento della regolazione relativa alle RIU, quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte all'allegato 4*

*della deliberazione 385/2014/R/eel al fine di ottimizzare quanto già disponibile presso Cassa?*

Infine, si evidenzia che quanto esposto nel presente documento in relazione ai SEU e ai SEESEU potrà trovare applicazione solo al completamento, da parte del GSE, delle qualifiche di tali sistemi, in attuazione della deliberazione 578/2013/R/eel che, pertanto, assume carattere di urgenza.

## SCHEMA DI ARTICOLATO

### PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGGE 91/2014, IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ALLA QUOTA PARTE DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA MA NON PRELEVATA DALLE RETI PUBBLICHE ALL'INTERNO DI RETI INTERNE DI UTENZA, SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA E SISTEMI ESISTENTI EQUIVALENTI AI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA

## L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del [...] 2014

### DELIBERA

#### Articolo 1 *Modifiche al TIT*

- 1.1 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “sistema delle offerte” sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “**sistemi efficienti di utenza (SEU)**: sono i sistemi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 115/08;
  - **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU)**: sono i sistemi di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08;
  - **punto di connessione principale**: è il punto di connessione individuato in applicazione dei principi di cui all’articolo 9, commi 9.1 e 9.7 del TISSPC;”.
- 1.2 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “decreto legislativo n. 387/03” è aggiunta la seguente definizione:
- “**decreto legislativo n. 115/08**: è il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni”.
- 1.3 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “deliberazione 437/2013/R/eel” sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “**deliberazione 578/2013/R/eel**: è la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e successive modificazioni;

- **TISSPC:** è l'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel".
- 1.4 Dopo il comma 70.11 del TIT sono aggiunti i seguenti commi:
- “70.12 I corrispettivi tariffari delle componenti A e MCT, si applicano all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete pubblica nell'ambito delle RIU, dei SEU e dei SEESEU nella misura prevista dall'articolo 24 del decreto legge n. 91/14, secondo modalità operative stabilite dall'Autorità e ferma restando l'applicazione della componente MCT ai SEESEU-C secondo i criteri di cui all'articolo 12 del TISSPC.
- 70.13. Quanto previsto al comma 70.12 non si applica ai SEU e i SEESEU in cui sono presenti impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza cumulata complessiva non superiore a 20 kW e per i quali sia erogato il servizio di scambio sul posto.”

## **Articolo 2**

### *Flussi informativi*

- 2.1 A seguito della qualifica da parte del GSE ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 del TISSPC, i distributori rilevano sul sistema GAUDI i punti di connessione alla propria rete afferenti ad un SEU o SEESEU.
- 2.2 Nelle more dell'aggiornamento delle disposizioni relative al Sistema informativo integrato, i distributori trasmettono ai venditori le informazioni necessarie ai fini della fatturazione ai clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi in SEU o SEESEU.

## **Articolo 3**

### *Modalità operative di prima applicazione e decorrenza*

- 3.1 Con riferimento alle RIU, nelle more della definizione e dell'implementazione della relativa regolazione, le disposizioni di cui al comma 70.12 del TIT sono applicate a consuntivo dalla Cassa, sulla base di un bilancio energetico fornito dal gestore delle medesime RIU. Con determinazione della Direzione infrastrutture *unbundling* e certificazione dell'Autorità, previa informativa al Collegio, sono stabilite le informazioni integrative necessarie e le tempistiche per l'attuazione del presente comma.
- 3.2 Ai fini di quanto disposto al comma 70.12 del TIT, per i punti di prelievo inclusi in SEU e SEESEU come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, a valere dall'1 gennaio 2015, si applicano le seguenti modalità:
- a) ai punti di prelievo in bassa tensione, le aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sono maggiorate di un importo fissato e aggiornato dall'Autorità;
  - b) ai punti di prelievo in media tensione nella titolarità di soggetti che non risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le aliquote espresse in centesimi di euro per punto di prelievo,

- affendenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sono maggiorate di un importo fissato e aggiornato dall'Autorità;
- c) per i punti di prelievo in media tensione nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e per tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione, le maggiorazioni sono determinate a conguaglio dalla Cassa nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alla imprese a forte consumo di energia elettrica, distintamente per ciascuna impresa, sulla base dei dati di consumo da questa forniti nell'ambito delle dichiarazioni di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel, o nell'ambito di procedure *ad hoc* per i soggetti non energivori, da determinare con successivo provvedimento;
  - d) nei casi di cui alla precedente lettera c), le maggiorazioni sono determinate applicando i corrispettivi unitari relativi alle utenze al livello di tensione a cui si trova il punto di connessione principale e considerando gli scaglioni come se l'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica fosse tutta riferibile a un medesimo punto di prelievo virtuale, separato dal punto di prelievo dalla rete pubblica nella titolarità della medesima impresa; negli stessi casi, il conguaglio delle maggiorazioni avviene in occasione dell'erogazione del conguaglio, per la medesima annualità, delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica in applicazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12 o secondo le procedure *ad hoc* di cui alla precedente lettera c).
- 3.3 In relazione alle disposizioni di cui al comma 3.2 lettere a) e b), i distributori procedono alla prima fatturazione delle previste maggiorazioni, nella prima fattura emessa entro 60 giorni dalla qualifica dei SEU o SEESEU effettuata dal GSE ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 del TISSPC. Con la prima fatturazione sono altresì conguagliate le quote di competenza dell'anno 2015 non ancora fatturate.

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni transitorie e finali*

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).
- 4.2 Il TIT, come risultante dalle integrazioni e modifiche adottate, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità dopo il 1° gennaio 2015.